



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.03.2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 15/11/2022

Articoli

Sommario

Articolo 1	4
Oggetto	4
Articolo 2	4
Disposizioni generali	4
Articolo 3	4
Presupposto del canone	4
Articolo 4	4
Soggetto passivo	4
Articolo 5	4
Commercio su aree pubbliche	4
Articolo 6	5
Rilascio dell'autorizzazione	5
Articolo 7	5
Criteri per la determinazione della tariffa	5
Articolo 8	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	5
Articolo 9	5
Determinazione delle tariffe annuali	5
Articolo 10	5
Determinazione delle tariffe giornaliere	5
Articolo 11	6
Determinazione del canone. Agevolazioni	6
Articolo 12	7
 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	7
Articolo 13	7
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	7
Articolo 14	7
Occupazione per commercio itinerante	7
Articolo 15	8
Modalità e termini per il pagamento del canone	8

Articolo 16	8
Accertamenti - Recupero canone	8
Articolo	9
Sanzioni e indennità	9
Articolo 18	9
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	9
Articolo 19	10
Sospensione dell'attività' di vendita	10
Articolo 20	10
Autotutela	10
Articolo 21	10
Riscossione	10
Articolo 22	11
Disposizioni	11

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Gioia del Colle.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento e dal Regolamento per la disciplina del Canone Unico approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18.03.2021.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a. su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio-Area urbanistica competente con validità di 12 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge e nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art.6.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Piano comunale del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 18.12.2001 e s.m.i.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a. classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c. durata dell'occupazione.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18.03.2021.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe da parte della Giunta Comunale, comporta l'applicazione delle tariffe in vigore nell'anno precedente.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019. La tariffa, con la conseguente parametrizzazione della stessa per zone del territorio

comunale la cui suddivisione è contenuta nell'art. 16 del “*Regolamento comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria*”, è applicata per l'unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari e per il numero di giorni di occupazione. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della L. 160/2019 sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Ai sensi del c. 843 L. 160/2019 i comuni applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito del range (compreso tra 0 e 1,25 per tariffa di riferimento) del coefficiente di cui all'allegato A alla presente deliberazione. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe da parte della Giunta Comunale, comporta l'applicazione delle tariffe in vigore nell'anno precedente.

Articolo 11

Determinazione del canone. Agevolazioni

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone è quella indicata nell'articolo 1, comma 842 della legge n. 160 del 2019 ed è applicata alle occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c. durata dell'occupazione. Limitatamente ai casi di occupazioni inferiori all'anno, se nell'arco di una giornata, l'occupazione si esaurisce in un numero di ore inferiore a 9, la tariffa è frazionata per ore fino ad un massimo di 9 ore e comunque in relazione all'orario effettivo di occupazione.
 - d. coefficienti di cui all'allegato “A” del presente regolamento.
3. Ai sensi del c. 843 della L. 160/2019 per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicato il frazionamento orario massimo della tariffa per 9 ore in relazione all'orario effettivo di occupazione e una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. Le convenzioni già in essere sono da considerarsi valide anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
5. Nel caso di occupazione di spazi con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare del perimetro dell'oggetto, al suolo. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti in aree mercatali dove si svolge l'attività commerciale con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera si applica la

riduzione prevista dal c. 843 della L. 160/2019 ovvero del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

Articolo 12

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Piano comunale del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 18.12.2001 e s.m.i.

Articolo 13

Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Piano comunale del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 18.12.2001 e s.m.i.

Articolo 14

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Piano comunale del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 18.12.2001 e s.m.i.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 15

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, 5 (cinque) giorni prima del rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 258,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno a carattere ricorrente, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 31.10.
4. Per le occupazioni di durata annuale, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, 5 (cinque giorni) prima del rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 16

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvede la Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1

- comma 179 e ne dà notizia all'Ufficio Commercio e all'Area Entrate per i consequenziali provvedimenti, secondo quanto stabilito al successivo comma 3 del presente articolo.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
 3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 17

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - g) per le occupazioni realizzate abusivamente, la sanzione pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore di Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 18

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 19

Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento per due annualità consecutive del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, viene comunicato dal responsabile dell'Area Entrate al Responsabile dell'Ufficio Commercio che dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 20

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'Area Entrata.

Articolo 21

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate

dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019 e dal vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 16.07.2020.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2023.

Allegato A - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*

		TARIFFE BASE		
		ANNUALE	GIORNALIERA	
		40,00 €	0,70 €	
	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE /IMPIANTO PUBBLICITARIO	ZONA	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
cod. tariffa	OCCUPAZIONI ANNUALI PER MERCATI, FESTE FIERE ED EVENTI (calcolo: tariffa x mq)			
1AM	occupazione annuale	1	1,00	
		2	0,80	
		3	0,70	

* Per la determinazione degli eventi mercatali a carattere ricorrente e non ricorrente si rimanda al cap. 7 par. 7.2 del Documento Strategico del Commercio approvato con D.C.C. n. 37 del 06.05.2021

Allegato A - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*

		TARIFFE BASE		
		ANNUALE	GIORNALIERA	
		40,00 €	0,70 €	
	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE /IMPIANTO PUBBLICITARIO	ZONA	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
cod. tariffa	OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER MERCATI, FESTE FIERE ED EVENTI A CARATTERE OCCASIONALE E RICORRENTE (calcolo: tariffa x giorni x mq)			
1TM	occupazioni con convenzione realizzate in mercati, fiere, feste e sagre e simili (eventi a carattere occasionale e NON ricorrente)	1		1,11
		2		0,89
		3		0,78
1.1TM	occupazioni con convenzione realizzate in aree mercatali fino a 9 ore (tariffa da applicare per i soli mercati a carattere RICORRENTE individuati al capitolo 7 par. 7.2 del Documento strategico del Commercio)	1		0,29
		2		0,23
		3		0,20
1.2TM	occupazioni con convenzione realizzate in aree mercatali fino a 9 ore con vendita prodotti produzione propria (tariffa da applicare per i soli mercati a carattere RICORRENTE individuati al capitolo 7 par. 7.2 del Documento strategico del Commercio)	1		0,25
		2		0,20
		3		0,17

* Per la determinazione degli eventi mercatali a carattere ricorrente e non ricorrente si rimanda al cap. 7 par. 7.2 del Documento Strategico del Commercio approvato con D.C.C. n. 37 del 06.05.2021

Allegato A - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*

		TARIFFE BASE		
		ANNUALE	GIORNALIERA	
		40,00 €	0,70 €	
	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE /IMPIANTO PUBBLICITARIO	ZONA	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
cod. tariffa	OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER MERCATI, FESTE FIERE ED EVENTI A CARATTERE OCCASIONALE E RICORRENTE (calcolo: tariffa x giorni x mq)			
2TM	occupazioni realizzata da "spuntisti" privi di convenzione in occasione di mercati, feste, fiere e sagre (eventi a carattere occasionale e NON ricorrente)	1		1,25
		2		1,00
		3		0,88
2.1TM	occupazioni realizzata da spuntisti per commercio di qualsiasi tipo, privi di convenzione in aree mercatali (tariffa da applicare per i soli mercati a carattere RICORRENTE individuati al capitolo 7 par. 7.2 del Documento strategico del Commercio)	1		0,33
		2		0,26
		3		0,23
2.2TM	occupazioni realizzata da spuntisti per commercio di merce a produzione propria, privi di convenzione in aree mercatali (tariffa da applicare per i soli mercati a carattere RICORRENTE individuati al capitolo 7 par. 7.2 del Documento strategico del Commercio)	1		0,28
		2		0,23
		3		0,20

* Per la determinazione degli eventi mercatali a carattere ricorrente e non ricorrente si rimanda al cap. 7 par. 7.2 del Documento Strategico del Commercio approvato con D.C.C. n. 37 del 06.05.2021